

Risposta n. 426

OGGETTO: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio).
Determinazione della soglia di accesso al contributo e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di azienda in affitto.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor Delta, rappresenta che, a far data dal 1° gennaio 2020 la *Alfa S.a.s.*, esercente attività d'impresa dal 1990, ha concesso in affitto l'intera azienda alla *Beta S.r.l.*, costituita il 10 settembre 2019 con inizio attività dal 1° gennaio 2020.

L'istante precisa che entrambe le società sono soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il contribuente espone i seguenti dati contabili essenziali, risultanti dalla contabilità delle due società:

- per quanto riguarda la *Alfa S.a.s.*:
 - o ricavi complessivi anno 2019 superiori a euro 400.000 e non superiori a euro 1.000.000;
 - o importo complessivo fatturato e corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 euro 125.747;
 - o importo complessivo fatturato e corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel

mese di aprile 2020 euro 1.500;

o differenza euro -124.247;

- per quanto riguarda la *Beta S.r.l.*:

o ricavi complessivi anno 2019 non superiori a euro 400.000;

o importo complessivo fatturato e corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 euro 0;

o importo complessivo fatturato e corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 euro 28.303;

o differenza euro +28.303.

L'istante intende sapere se e in che misura le due società da lui rappresentate possano fruire del "contributo a fondo perduto".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il caso prospettato non sia assimilabile a quelli di "riorganizzazione aziendale" che determinano aggregazione e/o disaggregazione di complessi aziendali, trattati nella circolare 15/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ritiene spettante il contributo in questione per entrambe le società da lui rappresentate, nella misura di 18.637 euro per la *Alfa S.a.s.* e di 2.000 euro per la *Beta S.r.l.*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»), nonché all'operazione di affitto d'azienda rappresentata in istanza. Su ogni aspetto diverso da

quello oggetto della presente istanza rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:

1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;

2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.1, riguardante le

operazioni di riorganizzazione, è stato rappresentato quanto segue: *«Come già precisato nella circolare n. 15/E del 2020 in relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. (...)».*

Inoltre, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che *« Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l'azienda [...] sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda [...]. Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento».*

Ciò premesso, nell'ipotesi prospettata in istanza, quindi, i due requisiti andranno determinati avendo riguardo anche all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all'azienda oggetto del contratto d'affitto. Pertanto:

- la società Beta. S.r.l. (avente causa del contratto d'affitto), determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto rilancio, includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda ricevuta in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell'articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all'azienda trasferita per i periodi di riferimento;

- la Alfa S.a.s. (dante causa del contratto d'affitto), determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto rilancio, elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all'azienda data in affitto; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell'articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019) depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)